

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2020

58/2020/R/GAS

**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER
L'ANNO TERMICO 2020/2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1101^a bis riunione del 5 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 marzo 2018, 140/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 140/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 141/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 141/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas) e il relativo allegato contenente il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2019, 407/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede all'articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- con il RAST, l'Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all'articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - a) della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
 - b) della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - c) dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - d) della possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- con la deliberazione 67/2019/R/gas l'Autorità ha confermato anche per il conferimento delle capacità nell'ambito delle procedure di conferimento su base annuale, per l'anno termico dello stoccaggio 2019/2020, e pluriennale, per gli anni termici dello stoccaggio 2019/2020 e 2020/2021, le formule per il calcolo del prezzo di riserva definite con le deliberazioni 140/2018/R/gas e 141/2018/R/gas dando, altresì, mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di aggiornare il tasso considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio e i riferimenti temporali agli anni termici e ai prodotti quotati;
- la RTSG ha introdotto, a partire dall'anno termico 2020/2021, il corrispettivo variabile CVS_{ETS} a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*; e che tale corrispettivo è ricompreso fra i costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio di cui alla lettera c) del comma 15.5 del RAST,

considerati nelle formule del prezzo per il calcolo del prezzo di riserva.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i richiamati criteri di definizione dei prezzi di riserva sono funzionali a calcolare un prezzo minimo prudenzialmente riferito al solo valore intrinseco della capacità di stoccaggio;
- con lo sviluppo del mercato all'ingrosso in Italia è aumentata la rappresentatività delle quotazioni a termine dei prodotti quotati al PSV;
- nel corso dell'estate 2019 l'andamento del differenziale stagionale al PSV si è discostato rispetto a quello del TTF con valori più bassi rispetto a questo;
- le procedure di conferimento su base annuale della capacità di stoccaggio, per l'anno termico dello stoccaggio 2020/2021, prenderanno avvio nel corrente mese di marzo 2020.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, ai fini di una pronta esecuzione delle procedure di allocazione delle capacità di stoccaggio una volta adottate dal Ministro dello sviluppo economico le disposizioni competenza ai sensi del decreto-legge 1/12, definire le formule per il prezzo di riserva di cui al comma 15.4 del RAST;
- per le ragioni sopra richiamate sia opportuno aumentare il peso relativo delle quotazioni a termine dei prodotti quotati al PSV rispetto a quelli al TTF considerato nella determinazione del prezzo di riserva;
- tale aumento sia introdotto, rispetto alle modalità di calcolo in ultimo definite con le deliberazioni 140/2018/R/gas e 141/2018/R/gas, mantenendo inalterato, per ciascun prodotto di stoccaggio, il rapporto tra il prezzo di riserva e il valore intrinseco della capacità di stoccaggio;
- sia opportuno confermare, per ogni altro aspetto, anche per il conferimento delle capacità nell'ambito delle procedure di conferimento su base annuale, per l'anno termico dello stoccaggio 2020/2021, e pluriennale, per gli anni termici dello stoccaggio 2020/2021 e 2021/2022, le formule per il calcolo del prezzo di riserva di cui alle deliberazioni 140/2018/R/gas e 141/2018/R/gas, aggiornando:
 - il tasso annuale considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio, sulla base dell'andamento del tasso di sconto interbancario;
 - i riferimenti temporali agli anni termici e ai prodotti quotati;
- sia opportuno dare mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ad aggiornare e trasmettere le formule per il calcolo dei prezzi di riserva secondo quanto indicato al precedente alinea;
- sia opportuno trasmettere alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del RAST, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, le formule per il calcolo del prezzo di riserva

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 15 del RAST, i valori dei parametri di ponderazione dei differenziali stagionali al PSV e al TTF, per l'anno termico 2020/2021, come riportati all'Allegato 1 al presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ad aggiornare le formule per il calcolo dei prezzi di riserva, nei termini di cui in motivazione, e di trasmetterle alle imprese di stoccaggio, per quanto di competenza, con divieto di divulgazione;
3. di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, mantenendo l'Allegato 1 riservato.

5 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini